

CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia



CITTA' DI TORINO

ODGCI8 18 / 2022

15/06/2022

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente MIANO Massimiliano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AMADEO Claudia	GUGGINO Michele Antonio	PETRACIN Noemi
BORELLO Rosario	LOI CARTA Alberto	TABASSO Matteo
DI BELLA Elena	LUPI Alessandro	TASSONE Riccardo
FERRARA Serafino	MANCUSO Gerardo	VARESIO Francesca
FIGLIOLI Serena	MARCHI Claretta	VERRI Paolo
FOIETTA Enrico	PASQUALI Raffaella	
GRUPPI Francesca Valeria	PASSADORI Roberto	

In totale, con il Presidente, n. 20 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DELPERO Stefano - FRANCONI Vittorio -
PALUMBO Antonio - PERA Dario - PRATIS Veronica

Con la partecipazione del Segretario CERNECCA Claudia

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO: "RICONOSCIMENTO DEI FIGLI DELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI: SENSIBILIZZAZIONE E RICHIESTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO".

PREMESSO CHE:

- per omogenitorialità si intende la relazione tra i componenti di una coppia omosessuale ed i figli che crescono in quella coppia e che in Italia non esiste una legge che regolamenti e tuteli la genitorialità di una coppia omosessuale
- in seguito ad una comunicazione del Prefetto, il Comune di Torino ha dovuto interrompere, a partire dal marzo 2022, i riconoscimenti dei figli di coppie omogenitoriali, nati nella nostra Città, in attesa di una prossima sentenza della Cassazione.
- in seguito a questa decisione, ai bambini di famiglie omogenitoriale, verrà riconosciuta una unica figura genitoriale, quella biologica.
- nel Comune di Torino, a partire dal mese di Aprile 2018 ad oggi, sono stati effettuati n. 78 riconoscimenti, da parte del genitore di intenzione, di figli di coppie omogenitoriali, nonché n. 4 trascrizioni di atti di nascita esteri sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 14878/2017, sempre riferiti a coppie dello stesso sesso, con l'indicazione di entrambi i genitori.
- nel 2014 si è ottenuto da vari Tribunali per i minorenni la pronuncia di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett. d) della L. n. 184/1983 e nel 2018 il Tribunale di Pistoia ha riconosciuto un bambino fin dalla nascita come figlio di entrambe le sue madri.
- in Italia, nonostante l'entrata in vigore della Legge n. 76 del 2016, che, in seguito al mutato quadro relazionale della nostra società, assimila formalmente le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso al matrimonio, non viene riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto alla cogenitorialità e fino ad oggi non vi è stato alcun intervento normativo in tal senso, ma solo un tacito riconoscimento consentito dalla giurisprudenza.
- tutto ciò confligge grandemente con l'art. 3 della Costituzione che fa esplicito riferimento all'abbattimento di tutti quegli ostacoli di tipo economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e non consentono il pieno sviluppo della persona.

CONSIDERATO CHE:

- le attuali norme giuridiche italiane sulle adozioni sono del tutto inadeguate ad intervenire nel delicato argomento circa le intenzioni di diventare genitori anche in assenza di un legame biologico con il nato, non essendo ancora riconosciuto un vero e proprio "diritto alla genitorialità". tali norme non lasciano spazio ad interpretazioni diverse da quelle formulate dal legislatore e che la loro mancata attuazione comporterebbe una reale violazione del diritto con conseguenze negative soprattutto sui soggetti più fragili, cioè sui minori, privandoli del diritto ad essere accuditi da entrambi i componenti della coppia.
- la stessa Corte Costituzionale, interpellata in precedenza su casi analoghi, ha rilevato che la delicatezza della materia richiede l'intervento del Legislatore.
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 2017, ha attribuito rilevanza giuridica alla c.d.

“genitorialità sociale” di colui che esercita la funzione genitoriale nei confronti di un minore sulla base di un rapporto esclusivamente affettivo e che prescinde dai legami di consanguineità.

- “ the Best Interest of the child” si riferisce certamente anche al diritto del minore a mantenere regolari rapporti personali, contatti diretti e legami affettivi con entrambi i genitori accudenti, che se ne assumono con continuità la responsabilità genitoriale.

- con una sentenza del 14 dicembre 2021, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i diritti dei bambini di una coppia omogenitoriale, il cui atto di nascita è registrato in un paese terzo, devono essere riconosciuti anche negli Stati membri dove non è previsto il riconoscimento.

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 8

- Ad appoggiare il Sindaco di Torino e la Giunta Comunale della Città in tutte le attività di mobilitazione e sensibilizzazione pubblica sul tema del diritto alla omogenitorialità, affinché venga avviato al più presto un iter legislativo che colmi il vuoto attuale.

Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione per alzata di mano il cui esito risulta come segue:

Non partecipano al voto i Consiglieri: Amadeo, Borello, Marchi, Mancuso, Tabasso.

Presenti 15

Votanti 14

Astenuti 1 (Lupi)

Voti favorevoli 14

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Massimiliano Miano

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Claudia Cernecca